

AGEVOLAZIONI

La proroga degli incentivi per le società benefit

di **Gennaro Napolitano**

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 19-bis D.L. 73/2021](#) (**Decreto Sostegni-bis**, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla **L. 106/2021**) introduce alcune **novità** in materia di **disciplina agevolativa** per le **società benefit**, apportando talune modifiche all'[articolo 38-ter](#) del **Decreto Rilancio** (**D.L. 34/2020**, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla **L. 77/2020**).

In sintesi:

- viene disposta l'**estensione** fino al **31 dicembre 2021** dell'applicazione del **credito d'imposta** per **costi di costituzione o trasformazione in società benefit** (si ricorda che il termine originario era fissato al 31 dicembre 2020 ed era stato successivamente esteso al 30 giugno 2021 dall'[articolo 12, comma 1-bis, D.L. 183/2020](#), c.d. “Decreto Proroga termini”);
- tra i **costi agevolabili** vengono **inclusi** quelli **notarili** e di **iscrizione nel registro delle imprese** nonché le **spese** inerenti all'**assistenza professionale** e alla **consulenza** sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit;
- viene specificato che l'**importo massimo** di tax credit utilizzabile in compensazione è pari a **000 euro per ciascun contribuente**.

Le società benefit

Le **società benefit**, introdotte nel nostro ordinamento giuridico dalla **Legge di stabilità 2016** ([articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015](#)), sono quelle **società** che nell'esercizio di una attività

economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più **finalità di beneficio comune** e operano in modo **responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti di **persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio-culturali, enti e associazioni e altri portatori di interesse**.

Tali **finalità** devono essere specificatamente **indicate** nell'**oggetto sociale** della **società benefit** e sono perseguite mediante una **gestione** volta al **bilanciamento** con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

Le società diverse dalle **società benefit**, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a **modificare l'atto costitutivo** o lo **statuto**, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società.

La **società benefit** può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole "**Società benefit**" o l'abbreviazione "**SB**" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Ogni anno la **società benefit** deve redigere una **relazione** (pubblicata nel sito internet della società) concernente il **perseguimento del beneficio comune**, da allegare al bilancio societario e che include, tra l'altro, la **descrizione** degli **obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni** attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di **beneficio comune** e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato.

Il compito di **vigilare** sulle società **benefit**, e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguono le finalità di beneficio comune, è attribuito all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

Nei confronti delle **società benefit** trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di **pubblicità ingannevole** e quelle in materia di **pratiche commerciali sleali** previste dal **Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005)**.

La promozione del sistema delle società benefit

Il ricordato **D.L. 34/2020** (c.d. **Decreto Rilancio**), con l'obiettivo di **sostenere il rafforzamento del sistema** delle **società benefit**, ha previsto, all'[articolo 38-ter](#), il riconoscimento di un **contributo** sotto forma di **credito d'imposta** nella misura del **50%** dei **costi di costituzione o trasformazione** in **società benefit**. Il **tax credit** è **utilizzabile** esclusivamente in **compensazione**, tramite **modello F24** (ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)), per l'anno **2021**.

Il beneficio in esame è concesso nel **rispetto** delle **condizioni** e dei **limiti** stabiliti dalla **normativa europea** in materia di **aiuti di Stato di minori dimensioni**:

- [Regolamento \(UE\) 1407/2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis"**;
- [Regolamento \(UE\) 1408/2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis" nel settore agricolo**;
- [Regolamento \(UE\) 717/2014](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura**.

Il Decreto Rilancio, peraltro, aveva attribuito a un successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo economico (da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il compito di definire le **modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta**. Tale provvedimento, tuttavia, ad oggi non risulta ancora emanato.